

**REGOLAMENTO (UE) N. 1297/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2013**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, alle norme di disimpegno per alcuni Stati membri, e alle norme relative ai pagamenti del saldo finale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La perdurante crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la stasi congiunturale hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria, provocando un grave deterioramento delle condizioni economiche, finanziarie e sociali negli Stati membri. In particolare, alcuni Stati membri si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà soprattutto a causa di problemi relativi alla crescita economica e alla stabilità finanziaria e presentano un deterioramento del disavanzo e del debito, anche a seguito della congiuntura economico-finanziaria internazionale.

(2) Sebbene siano già state adottate importanti iniziative per controbilanciare gli effetti negativi della crisi finanziaria, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto di tale crisi ha pesanti riflessi sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali è in aumento ed è opportuno procedere con urgenza all'adozione di ulteriori misure per attenuare tale pressione mediante la massimizzazione e l'ottimizzazione dell'uso dei finanziamenti dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione (i «Fondi»). In considerazione delle persistenti difficoltà finanziarie è necessario prorogare l'applicazione delle misure adottate con il regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo

e del Consiglio ⁽³⁾. Tali misure sono state adottate a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, e degli articoli 136 e 143 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(3) Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell'Unione, contribuire ad accelerare gli investimenti negli Stati membri e nelle regioni e migliorare il sostegno all'economia, il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ è stato modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 per consentire l'aumento dei pagamenti intermedi dei Fondi per un importo corrispondente a una maggiorazione di dieci punti percentuali del tasso di cofinanziamento applicabile per ciascun asse prioritario, per gli Stati membri che si trovano in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria, e che hanno chiesto di beneficiare di tale misura.

(4) L'articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1083/2006 consente l'applicazione del tasso maggiorato di cofinanziamento fino al 31 dicembre 2013. Tuttavia, poiché gli Stati membri si trovano ancora in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, è opportuno non limitare al 31 dicembre 2013 il periodo di applicazione del tasso maggiorato.

(5) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 e come stabilito all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, il tasso di cofinanziamento maggiorato di dieci punti percentuali deve applicarsi, relativamente al periodo di programmazione 2014-2020, fino al 30 giugno 2016, quando la possibilità di maggiorazione deve essere riveduta. Dal momento che i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020 si sovrappongono, è necessario garantire un trattamento coerente e uniforme degli Stati membri che ricevono assistenza

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Cfr. pag. 320 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽¹⁾ Parere del 19 settembre 2013 (GU C 341 del 21.11.2013, pag. 27).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 5 dicembre 2013.

finanziaria nei due periodi. Pertanto, questi Stati membri che ricevono assistenza finanziaria dovrebbero altresì beneficiare dell'aumento del tasso di cofinanziamento fino al termine del periodo di ammissibilità e richiederlo nelle loro domande di saldo finale, anche se l'assistenza finanziaria non è più fornita.

- (6) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 è volto a contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati. Per contribuire alla riduzione delle disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento (massimale) dei Fondi a ogni singolo Stato membro deve essere fissato al 2,35 % del PIL. Il massimale deve essere applicato annualmente e, se del caso, deve ridurre proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea») allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento. Per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea anteriormente al 2013 e la cui crescita media del PIL reale nel periodo 2008-2010 è stata inferiore a -1 %, il livello massimo del trasferimento deve essere fissato al 2,59 % del loro PIL.
- (7) Il regolamento (UE) n. 1303/2013 limita le dotazioni per ogni Stato membro al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri interessati da questo massimale devono essere maggiormente protetti dal rischio di disimpegno automatico delle dotazioni per il periodo 2007-2013.
- (8) Nelle sue conclusioni dell'8 febbraio 2013, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a vagliare soluzioni pratiche per la Romania e la Slovacchia al fine di ridurre il rischio di disimpegno automatico dei fondi dalla dotazione nazionale 2007-2013, compresa la modifica del regolamento (CE) n. 1083/2006.
- (9) Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la necessità di assicurare un livello e un profilo gestibili per i pagamenti in tutte le rubriche per limitare gli impegni di bilancio non ancora liquidati in particolare mediante l'applicazione delle norme relative al disimpegno automatico in tutte le rubriche. Pertanto, è opportuno equilibrare le disposizioni che rendono flessibili le norme di disimpegno per gli Stati membri interessati dal massimale di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 in considerazione degli effetti sugli impegni di bilancio non ancora liquidati.
- (10) È opportuno prorogare di un anno il termine per il calcolo del disimpegno automatico degli impegni del bilancio annuale per gli anni 2011 e 2012, ma l'impegno

del bilancio 2012, ancora aperto al 31 dicembre 2015, deve essere giustificato entro il 31 dicembre 2015. Tale proroga dovrebbe contribuire a migliorare l'assorbimento dei fondi impegnati per i programmi operativi negli Stati membri interessati dal massimale delle loro future dotazioni nell'ambito della politica di coesione al 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013. Questa flessibilità è necessaria per far fronte a un'attuazione più lenta del previsto dei programmi operativi che interessano particolarmente tali Stati membri.

- (11) Al momento di stabilire l'importo del saldo finale da pagare al programma, al fine di ottimizzare l'assorbimento dei Fondi, dovrebbero essere applicati aggiustamenti limitati dell'importo massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario.
- (12) Data la natura senza precedenti della crisi, è necessario adottare rapidamente misure di sostegno ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

1) l'articolo 77 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

«2. In deroga all'articolo 53, paragrafo 2, e alla seconda frase dell'articolo 53, paragrafo 4, e ai massimali fissati nell'allegato III, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale sono maggiorati di un importo pari a dieci punti percentuali oltre il tasso di cofinanziamento applicabile a ciascun asse prioritario, senza superare il 100 %, da applicare all'ammontare delle spese ammissibili da ultimo dichiarate in ciascuna dichiarazione di spesa certificata presentata sino alla fine del periodo di programmazione, quando, dopo, 21 dicembre 2013 uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio (*), oppure è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria da parte di altri Stati membri della zona euro prima dell'entrata in vigore di tale regolamento;
- b) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (**);
- c) è messa a sua disposizione un'assistenza finanziaria conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dopo la sua entrata in vigore.

(*) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

(**) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).»;

- b) il paragrafo 6 è soppresso;
- c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«12. In deroga al paragrafo 10, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale per ciascun asse prioritario non supera di oltre il 10 % l'importo

massimo della partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Tuttavia, il contributo dell'Unione mediante i pagamenti del saldo finale non supera il contributo pubblico dichiarato e l'importo massimo della partecipazione di ciascun Fondo per ciascun programma operativo quale fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.»;

2) l'articolo 93 è così modificato:

- a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 ter. In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al paragrafo 2, per gli Stati membri la cui dotazione nell'ambito della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 è soggetta al massimale del 110 % del loro livello in termini reali per il periodo 2007-2013, il termine di cui al paragrafo 1 è il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'impegno di bilancio annuale tra il 2007 e il 2012 nell'ambito dei loro programmi operativi.»;

- b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma lascia impregiudicata l'applicazione del termine di cui al paragrafo 2 ter all'impegno del bilancio 2012 per gli Stati membri di cui al medesimo paragrafo.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 11 dicembre 2013

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
V. LEŠKEVIČIUS